

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 18/01/2015

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

Novità 2015 introdotte per le imprese di autotrasporto

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Egregio cliente,

con la presente intendiamo illustrare, in estrema sintesi, le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 per le imprese di autotrasporto.

Credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione

Dal 01 gennaio 2015 non è più riconosciuto, ai veicoli di categoria ecologica Euro 0 o inferiori, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

Quindi tali veicoli non vanno più considerati ai fini del calcolo del citato credito d'imposta.

A decorrere dal 01 gennaio 2019 è vietata la circolazione, su tutto il territorio nazionale, di veicoli a motore di categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0.

Il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non dovrebbe subire alcuna riduzione fino al 2018. Quindi la rideterminazione del credito d'imposta prevista dal DPCM 20/02/2014 si applica a decorrere al 2019.

Scheda di trasporto

È stata soppressa la scheda di trasporto quindi dal 01 gennaio 2015 essa non va più compilata.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato disposto l'obbligo, in capo a tutti i soggetti della filiera dei trasporti (committente, vettore e sub vettori), di utilizzare solamente sistemi di pagamento tracciabili (ossia assegni, bonifici, moneta elettronica, ecc...), indipendentemente dall'importo dovuto (quindi anche per importi inferiori ai 1.000 euro).

In caso di inosservanza di tale nuova disposizione (ossia, ad esempio in caso di pagamento in contanti anche inferiori ai 1.000 euro), i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, società di servizi, ecc...) hanno l'obbligo di comunicare al MEF (Ragioneria Generale dello Stato) le infrazioni di cui abbiano notizia.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Responsabilità solidale tra committente e vettore

E' stato introdotto in capo al committente l'onere di "verificare" che i vettori siano in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi. Tale verifica deve essere effettuata accedendo all'apposito portale internet che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori, entro 6 mesi, con apposito delibera. Nelle more della istituzione del portale si richiede il DURC al vettore.

Il committente che non effettui la suddetta verifica è obbligato in solido con il vettore ed eventualmente con i sub vettori a "corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento". Tale obbligo deve essere eseguito entro un anno dalla cessazione del contratto di trasporto e qualora il committente abbia effettuato correttamente il pagamento, lo stesso può esercitare azione di regresso nei confronti del coobbligato.

In caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada relative al contratto di trasporto stipulato.

Nel contratto di trasporto, non necessariamente in forma scritta, i prezzi e le condizioni possono essere stabilito in autonomia dalle parti, tenendo conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

Tabella di sintesi:

Novità 2015 di interesse per le imprese di trasporto	
Credito d'imposta accisa sul carburante	Non più riconosciuto ai veicoli Euro 0 o inferiori
Scghedsa di trasporto	Soppressa
Pagamenti in contanti (qualunque importo)	Vietati
Responsabilità solidale tra committente e vettori	Per versamenti delle retribuzioni, contributi e assicurazioni
Costi minimi di sicurezza	Il prezzo può essere stabilito in autonomia dalle parti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 | Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. | Fax + 39 06 41614219 | email: info@studiomasciotti.it

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Restando a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo i più cordiali saluti.

Dott. Masciotti Fabrizio

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it